UNISERVIZI S.P.A.

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione del gas naturale e sugli impianti gestiti da UNISERVIZI SPA.

C.I.G. BCA5392031

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

Sig. _____ nato a _____ il _____, legale rappresentante di UNISERVIZI S.p.a., domiciliato per la Sua carica presso la sede della società medesima, codice fiscale 03360110237, capitale sociale € 1.718.860,00 i.v., che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Committente",

e

il sig. _____ nato a ____ il _____, residente a _____, che interviene in questo Atto in qualità di _____ della Ditta _____ codice fiscale _____, con capitale sociale _____, con sede legale in _____, Via _____, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Impresa" o "Appaltatore".

PREMESSO CHE

Il Committente, a seguito di procedura indetta ai sensi dell'art. 7, comma 4, del proprio Regolamento interno per le assegnazioni di lavori, forniture, servizi relativi ai settori speciali inferiori alla soglia comunitaria, ha aggiudicato all'Impresa, con determinazione dell'Amministratore Unico n. ____ del _____, i lavori di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione del gas naturale e sugli impianti gestiti da Uniservizi S.p.a. – CIG BCA5392031

Il legale rappresentante dell'Impresa, con la firma al presente contratto, dichiara:

- di avere vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di luogo e di tempo, relative ai lavori oggetto dell'appalto e di tutti gli eventi ed elementi possibili e contingenti che possono influire sull'esecuzione dei lavori;

- di essere a perfetta conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi sull'espletamento dei lavori da eseguirsi e che le stesse sono state attentamente valutate per la presentazione dell'offerta;
- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad eccepire prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi che non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplata dal codice civile;
- di prendere atto che, laddove stabiliti, i termini relativi ai tempi di esecuzione dei lavori in oggetto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ.;
- di accettare senza condizione tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Elenco Prezzi, nonché nel documento Procedure Operative di Uniservizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- di considerare, a tutti gli effetti, congruo e remunerativo il ribasso sull'Elenco Prezzi concordato con il Committente, tale da consentire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia nel rispetto delle condizioni richieste da Uniservizi Spa sia nell'assoluto rispetto delle normative vigenti attinenti all'oggetto dell'appalto (costo del lavoro, norme di sicurezza, normativa fiscale e previdenziale, ecc.);
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità.

Ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

ARTICOLO 2
(Oggetto)

Uniservizi S.p.a. affida all'Impresa che, come sopra rappresentata, accetta, i lavori di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione del gas naturale relativamente agli impianti in concessione ad Uniservizi S.p.a., come descritti dettagliatamente nel Capitolato tecnico, che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, in quanto tutte le norme e le disposizioni ivi contenute sono state accettate espressamente, senza condizione o riserva alcuna, in sede di offerta.

L'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le prestazioni ad essa affidate a perfetta regola d'arte, rispettando termini e modalità e, senza alcuna esclusione, ogni condizione e prescrizione posta dal presente contratto, in maniera perfettamente conforme ai

programmi e ai disciplinari tecnici, in modo tale da tenere indenne Uniservizi S.p.a. da ogni responsabilità.

Per tutta la durata del contratto, l'Impresa assume a proprio carico ogni onere, ogni responsabilità nonché ogni rischio inerenti le prestazioni affidate, mantenendo con ciò, per le medesime, totalmente sollevata Uniservizi S.p.a.

Le attività di cui al presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese, interrotte od abbandonate.

In caso di inadempimento dell'impresa che dovesse provocare un'interruzione del servizio, anche parziale, legittimerà Uniservizi S.p.a. a provvedere in sostituzione dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori e ad escutere la fideiussione dalla stessa rilasciata.

In caso di deficienza o abusi nell'adempimento degli obblighi conseguenti all'affidamento in oggetto, ovvero qualora la stessa non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini o nei modi fissati, Uniservizi S.p.a. ha facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, a carico dell'inadempiente, i servizi e le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale.

ARTICOLO 3
(Durata)

Il presente contratto decorre dal _____ al _____, salvo il raggiungimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 4
(Subappalto)

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e qualora ne sia stata fatta richiesta in sede di offerta, l'Impresa, qualora lo ritenesse necessario e/o opportuno, previa comunicazione ad Uniservizi S.p.a., potrà far ricorso a subappalti, noli, cottimi, forniture con posa in opera e qualsiasi altro tipo di prestazione da affidare a terzi.

ARTICOLO 5
(Cauzione definitiva)

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, di euro _____,00 (_____,00), a mezzo garanzia fideiussoria n. _____, con l'istituto _____. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Committente avrà diritto di escutere la suddetta cauzione. L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Committente dovesse, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 6
(Polizza assicurativa)

L'Impresa ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. _____ stipulata con l'istituto _____, con massimale di € _____,00 (_____,00). L'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata dell'appalto, anche con successivi rinnovi, la polizza di assicurazione.

ARTICOLO 7
(Sospensione delle prestazioni)

L'Impresa non può sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Uniservizi S.p.a. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso Uniservizi S.p.a. si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da Uniservizi S.p.a. e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

ARTICOLO 8
(Corrispettivo)

A titolo di compenso per tutti gli oneri e prestazioni inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria sulle reti e sugli impianti di Uniservizi S.p.a. previsti nel Capitolato tecnico, Uniservizi S.p.a. riconoscerà mensilmente all'Impresa, previo accertamento della regolare esecuzione delle attività, come previsto nel successivo Art. 9, i seguenti corrispettivi così calcolati:

a) pagamento di un corrispettivo determinato applicando i prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi (che deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato), soggetto a ribasso, sui lavori che verranno affidati dal Committente all'Impresa.
   Il pagamento avverrà successivamente al positivo collaudo delle opere contabilizzate.

ARTICOLO 9
(Pagamenti)

Con cadenza mensile, l'Impresa presenterà ad Uniservizi S.p.a. la contabilità calcolata per ogni singola attività completata definitivamente a regola d'arte e nel rispetto della legislazione e normativa vigenti. La contabilità di cui sopra dovrà contenere i compensi per le prestazioni di cui al precedente articolo, punto a), calcolato a consuntivo.

Uniservizi S.p.a. verificherà la regolarità delle prestazioni, la congruità e la conformità della contabilità presentata dall'Impresa con le condizioni contrattuali entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa. Al termine delle verifiche, eseguite anche in contradditorio fra le parti, Uniservizi S.p.a. invierà all'Impresa apposita autorizzazione all'emissione di fattura coerentemente con le prestazioni e attività effettivamente completate definitivamente; conseguentemente, salvo accordi diversi intercorsi fra le parti, l'Impresa emetterà la relativa fattura allegando obbligatoriamente la specifica autorizzazione rilasciata da Uniservizi S.p.a. Le fatture che non saranno accompagnate dalla relativa autorizzazione saranno automaticamente respinte da Uniservizi S.p.a. e l'Impresa s'impegna sin d'ora, per le medesime, ad emettere specifica nota di credito.

Le fatture dovranno contenere l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/1972 – SPLIT PAYMENT".

Uniservizi S.p.a. provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'Impresa e pervenute unitamente alla relativa autorizzazione entro 30 giorni.

Gli oneri di sicurezza per le voci contabilizzate secondo le colonne della sottostante tabella, pari al 1,8% dei relativi valori, non sono inclusi nei prezzi di listino per le prestazioni e non sono pertanto soggetti a ribasso d'asta.

Riepilogo calcolo dei pagamenti:

	Interventi eseguiti e completati (Euro)	**Totale (Euro)**
Corrispettivo	a) contabilizzati in base all'Elenco Prezzi soggetto a ribasso	a) + oneri di sicurezza

ARTICOLO 10
(Obblighi dell'Impresa)

All'Impresa è fatto obbligo di informare immediatamente i referenti di Uniservizi S.p.a. di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei propri confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità.

L'Impresa, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori con qualunque forme di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali e retribuzioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa è altresì tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Qualora la medesima Impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assistenziale, si applica l'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante.
Inoltre, l'Impresa:

- è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli infortuni e d'igiene e sicurezza del lavoro, al fine di tutelare l'incolumità e la salute del personale proprio e di quello di Uniservizi S.p.a.. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ai terzi presenti sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tutte le norme anzidette e deve adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- durante l'esecuzione delle prestazioni attinenti al presente contratto, dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite da Uniservizi S.p.a. ed a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici, nonché alle indicazioni suggerite da privati relativamente alle rispettive proprietà, approvate da Uniservizi S.p.a.. L'Impresa, nell'esecuzione degli interventi e nelle situazioni di emergenza, dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le forniture e prestazioni per la difesa e segnalazione diurna e notturna (barricate, segnali, cavalletti, fanali ecc.), come previsto dalle disposizioni di legge vigenti ed in genere a tutte le operazioni necessarie alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla sicurezza del transito dei pedoni e dei veicoli, intendendosi responsabile a tutti gli effetti e ciò sia durante l'esecuzione delle prestazioni, sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa;
- risponde del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- assume a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in

connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi di Uniservizi S.p.a. e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente Uniservizi S.p.a. ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;

- è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora Uniservizi S.p.a. dovesse riscontrare l'inosservanza delle prescrizioni delle norme vigenti, del presente contratto e del Capitolato tecnico, e l'Impresa non avesse dimostrato di aver proceduto agli interventi necessari entro 15 giorni da un sollecito scritto, Uniservizi S.p.a. potrà far eseguire di sua iniziativa gli interventi necessari ad altra impresa, con oneri a carico dell'Impresa, senza per questo ridurre la completa responsabilità di quest'ultima.

ARTICOLO 11
(Operatività gestionale)

Ogniqualvolta sia necessario svolgere un'opera oggetto del presente appalto il Committente, nel rispetto di quanto previsto nel documento Procedure Operative di Uniservizi, comunicherà all'Impresa un ordine di lavoro nel quale viene specificato la data in cui Uniservizi S.p.a. ha ricevuto la richiesta da parte del Cliente finale (data dalla quale decorrono i tempi massimi previsti dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e/o dai contratti di servizio in essere con gli enti concedenti, per il completamento dell'intervento) e la data massima entro la quale il lavoro deve essere eseguito.
Entro due giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, l'Impresa deve pianificare l'intervento coordinandosi con i tecnici Uniservizi S.p.a., nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e/o dai contratti di servizio in essere con gli enti concedenti, dandone comunicazione scritta ad Uniservizi S.p.a.; tale programma viene comunicato da Uniservizi S.p.a. al Comune, al Cliente finale ed ai controllori dei lavori.
Nel caso i richiedenti i lavori siano società di Vendita del gas naturale e le stesse abbiamo definito direttamente con il cliente finale la data di esecuzione dei medesimi, come possibile e previsto dalla regolazione vigente, all'Impresa sarà comunicata, nell'ordine di lavoro, la medesima data di appuntamento con il cliente finale per

l'esecuzione dei lavori.
L'eventuale ottenimento di atti autorizzativi e l'individuazione di servizi interrati rimangono a carico dell'Impresa.
La verifica della effettiva disponibilità del cantiere per l'esecuzione dell'intervento (nicchie, opere di protezione, etc.) rimane a carico dell'Impresa.
L'Impresa comunicherà via e-mail almeno settimanalmente l'avvenuta corretta e completa esecuzione dell'intervento, anche utilizzando file riepilogativi; nel caso un intervento non venga effettuato a causa di forza maggiore, deve essere inviata immediata comunicazione.
Copia delle comunicazioni intercorse relative alla programmazione e alla conferma dell'esecuzione degli interventi dovrà essere fornita al Committente come documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'emissione di fattura per la cui disciplina si rimanda all'Articolo 9.
Qualora richiesto da una delle parti, della consegna dei lavori sarà redatto apposito verbale, con indicazione di quanto necessario per dar corso alle opere che sono affidate all'Impresa.
Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito per l'esecuzione dei lavori, le sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà diritto di risolvere il contratto d'appalto trattenendo definitivamente, a titolo di penale, la cauzione versata dall'Impresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'Impresa si doterà di idonee e qualificate squadre operative che si occuperanno dell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, sino al completamento dei ripristini a regola d'arte, in accordo con i tecnici Uniservizi S.p.a. e nel rispetto della legislazione e normativa vigente.
Le dimensioni ed il numero delle squadre operative saranno rapportate alle effettive esigenze degli interventi.
Nel caso di emergenze causate da calamità naturali o da eventi straordinari e imprevedibili che coinvolgano la collettività, per affrontare le quali occorrano un numero di mezzi e operatori significativamente superiore alle normali necessità di Uniservizi S.p.a., l'Impresa interverrà in accordo con Uniservizi S.p.a. per garantire la pubblica incolumità e la continuità del servizio, e le parti concorderanno la maggiorazione da riconoscere all'Impresa per gli interventi eseguiti.
L'impresa dovrà inoltre essere dotata di idonea attrezzatura per l'esecuzione di tutte le attività previste, nonché di appositi mezzi, tali da garantire la celere esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti dai Contratti di Servizio in essere tra Uniservizi S.p.a. e i Comuni concedenti e dalla regolazione, garantendo l'efficiente conduzione dell'impianto.
Tutta l'attrezzatura (saldatrici, schiaccia tubi, apparecchiatura cerca tubi, generatore elettrico, scale, giratubi, chiavi, segnali stradali, cercafughe, manodeprimometri, manografi, distanziometro, ecc.) ed i materiali di consumo (raccordi, manicotti in acciaio ed in Pead elettrosaldabili, tubi in acciaio ed in Pead, tubi zincati, raccordi zincati, pezzi di ricambio, piombi, filo, bombolette cercafughe, ecc.) normalmente impiegati

nell'esecuzione degli interventi dovranno avere caratteristiche conformi alle normative vigenti, ed in particolare ai requisiti costruttivi richiesti dalla CEE ed a quelli in materia di sicurezza.
L'Impresa dovrà garantire, per tutta la durata contrattuale, i "livelli base" previsti dalla Lettera di Invito, pena la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa.
Inoltre l'Impresa dovrà garantire, per tutta la durata contrattuale, il numero di personale qualificato con patente valida e aggiornata di saldatore, il numero di mini-stop e tamponatrici, il numero di mezzi d'opera, il numero di squadre operative (composte da saldatore, escavatorista e idraulico) presenti all'interno della struttura dell'Appaltatore, il tempo di preavviso (giorni naturali consecutivi) per l'attivazione di ulteriore squadra operativa, offerti in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente contratto.

ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di sicurezza)

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto. L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche anche nei confronti di terzi. In ogni caso Uniservizi S.p.a., anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa. In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, Uniservizi S.p.a. potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione a carico dell'Impresa.

ARTICOLO 13
(Responsabile dei lavori)

L'Impresa dovrà provvedere ad indicare ad Uniservizi S.p.a. un Responsabile dei lavori, debitamente qualificato, direttamente alle proprie dipendenze. Fra le mansioni del Responsabile dei lavori vi sono quelle di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) mantenere i rapporti con Uniservizi S.p.a. per gli adempimenti amministrativi e collaborare con lo stesso per la tenuta di corretti rapporti con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici;

b) dirigere il personale tecnico operativo in cantiere, curando e sorvegliando che i relativi compiti siano svolti celermente e con diligenza nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni vigenti;
c) vigilare affinché le attività della società siano eseguite senza rischi alcuni, promuovendo i necessari provvedimenti;
d) sorvegliare la regolare manutenzione a mezzi e attrezzatura e verificare la dotazione di materiali.

ARTICOLO 14
(Risoluzione del contratto)

14.1 Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore.
Qualora si verificassero una o più cause di forza maggiore, di cui all'art. 1218 c.c., tali da determinare la sospensione delle prestazioni oggetto del presente contratto per un periodo superiore a 120 gg., ognuna delle parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto.
La parte che richiederà la risoluzione dovrà dare avviso scritto all'altra con trenta giorni di anticipo sulla data indicata per detta risoluzione.
L'Impresa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni e potrà rimuovere dal luogo di lavoro tutte le installazioni provvisorie di sua proprietà e di proprietà dei suoi subappaltatori, la cui rimozione però non provochi danni a terzi ed alle installazioni permanenti.
Uniservizi S.p.a., in contraddittorio con l'Impresa, predisporrà una situazione economica includendo l'ammontare dei pagamenti fatti fino a quella data ed il valore, a prezzi contrattuali, delle prestazioni eseguite.
Uniservizi S.p.a. sarà tenuta soltanto al pagamento all'Impresa dei lavori regolarmente eseguiti e potrà richiedere alla stessa il risarcimento del danno che le provenisse dalla stipulazione di un nuovo contratto.
Al termine di quanto sopra il contratto sarà risolto a tutti gli effetti.
La risoluzione dei rispettivi impegni contrattuali secondo quanto indicato nel presente articolo sarà completa e definitiva, rinunciando le parti a promuovere qualunque azione successiva per indennizzi o danni sofferti per qualsiasi ragione.

14.2 Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa.
Uniservizi S.p.a. ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- qualora si configurino comportamenti da parte dell'Impresa tali da concretizzare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed alle prescrizioni previste, in particolare qualora le prestazioni dovute non venissero eseguite secondo la legislazione e normativa vigenti e/o gli accordi intercorsi con Uniservizi S.p.a. e/o venissero sospese per cause imputabili all'Impresa e non riprese regolarmente in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile nella medesima indicato;
- se fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- se si verificassero da parte dell'Impresa ripetuti gravi ritardi per negligenza rispetto alle scadenze previste dagli ordini di lavoro e rispetto alle previsioni contrattuali, e

l'Impresa stessa non ottemperasse alle prescrizioni di Uniservizi S.p.a. nel termine assegnato;
- se l'Impresa fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- qualora l'Impresa non attui le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte di Uniservizi S.p.a.;
- qualora l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nell'esecuzione delle attività affidate. Uniservizi S.p.a. può in qualunque momento richiedere l'attestazione dei versamenti effettuati;
- qualora l'Impresa si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga;
- qualora l'impresa non garantisca in qualsiasi momento i "livelli base" previsti dalla Lettera di Invito.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15
(Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività)

Uniservizi S.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nonché di svolgere qualunque controllo di rispondenza e qualità su quanto richiesto all'Impresa. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che le attività o l'organizzazione aziendale non sono conformi al contratto, per cause imputabili all'Impresa, quest'ultima dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Uniservizi S.p.a. eccepirà eventuali inesattezze/inadempienze all'Impresa, formalizzandole anche per iscritto, anche tramite e-mail e/o fax. L'Impresa sarà tenuta a risolvere tempestivamente l'inconveniente senza alcuna spesa addizionale a carico di Uniservizi S.p.a. Altresì, se si dovessero riscontrare eventuali inesattezze/inadempienze dell'Impresa, questo costituirà inadempienza contrattuale. Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano l'Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

ARTICOLO 16
(Penalità)

16.1 Penalità per inadempienze contrattuali.
Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'ultimo periodo dell'art. 11 del presente contratto, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5% (5 per mille) dell'importo contrattuale per qualsiasi criterio inferiore a quanto offerto.
In caso di ulteriori inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali, il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 20% del valore del contratto. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.

Se l'Impresa non provvederà a risolvere l'inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.
Inoltre, ogni volta che il Committente riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte rispetto a quella applicata per l'inadempienza precedente.
Se la somma di tutte le sanzioni applicate supera il 50% del valore del contratto, quest'ultimo si intende risolto per colpa dell'Impresa.

16.2 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.
L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso e/o dalla cauzione presentata.
Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17
(Cessione dei crediti)

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nell'oggetto del presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nelle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Si applica quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 18
(Tutela dei lavoratori dipendenti - adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza)

Fermo restando quanto espressamente già previsto nel presente contratto, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è sempre tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. vigente, per la categoria, nel corso dell'appalto, nonché dall'eventuale accordo integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono le prestazioni, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale. L'Impresa è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel C.C.N.L. vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra Uniservizi S.p.a. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Impresa. L'Impresa si obbliga, altresì, all'adempimento di

tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Di conseguenza l'Impresa si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare Uniservizi S.p.a. da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L'Impresa dovrà esibire, a richiesta di Uniservizi S.p.a., il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 19
(Foro competente)

Per eventuali contenziosi che dovessero insorgere ed ove non sarà possibile dirimere le controversie, le Parti, sentito il Supervisore dei lavori, esperiranno il tentativo di accordo bonario, del quale, in caso di esito positivo, sarà redatto verbale, sottoscritto da entrambe; in caso contrario sarà adito il Tribunale di Verona, essendo esplicitamente inteso che non si procederà ad alcun arbitrato

ARTICOLO 20
(Rinvio a leggi e a regolamenti)

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 21
(Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2 e relativa tariffa parte seconda art. 1/b del T.U. di cui al D.P.R. 26.4.86 n. 131, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

ARTICOLO 22
(Riservatezza dei dati)

Le informazioni e la documentazione acquisite dall'Impresa nel corso delle attività di cui al presente contratto dovranno considerarsi riservate.
L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità. È vietato l'uso di qualsiasi dato per finalità o incombenze non derivanti dal presente contratto.

ARTICOLO 23
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24
(Domicilio e contatti)

Le parti eleggono per ogni comunicazione inerente il presente contratto, i domicili e i contatti di seguito riportati:
- ……: Via ……. n. …., ……. (…), Telefono ……., fax ……., e-mail: ……., posta elettronica certificata: ……;
- Uniservizi S.p.a.: Via Pirandello n. 3/N, San Bonifacio (VR), Telefono 045 6101070, fax 0456100466, e-mail: info@uniservisispa.it, posta elettronica certificata: uniservizi@legalmail.it.

ARTICOLO 25
(Rispetto del Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01 e del Codice Etico)

L'Impresa è a conoscenza che Uniservizi spa ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
L'Impresa aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
L'Impresa manleva fin d'ora Uniservizi spa per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori.
Qualora l'Impresa, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Impresa o di suoi eventuali collaboratori, Uniservizi spa potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Uniservizi spa potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.
L'Impresa si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Dlgs 231/01 di Uniservizi spa, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
L'Impresa è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo

delle funzioni aziendali di Uniservizi spa o di terzi specialisti incaricati.
L'Impresa si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Uniservizi spa casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico.

ARTICOLO 26
(Trattamento dei dati personali)

Uniservizi S.p.A. informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali trasmessi dall'Incaricato verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nell' "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679".
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Impresa si impegna a osservare a sua volta la suddetta normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

San Bonifacio, lì…….

Uniservizi Spa L'Impresa

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano espressamente:
- Art. 2 (Oggetto)
- Art. 3 (Durata)
- Art. 7 (Sospensione delle prestazioni)
- Art. 8 (Corrispettivo)
- Art. 9 (Pagamenti)
- Art. 10 (Obblighi dell'Impresa)
- Art. 11 (Operatività gestionale)
- Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza)
- Art. 14 (Risoluzione del contratto)
- Art. 15 (Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività)
- Art. 16 (Penalità)
- Art. 22 (Riservatezza dei dati)
- Art. 26 (Trattamento dei dati personali)

Uniservizi Spa L'Impresa

_____ _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.